TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 03 AGOSTO 2022

Riunione del giorno 01 agosto 2022

90.21.22 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **Emanuela PIGNATELLI** n.q. di Presidente p.t. della S.S. SSD MATERDOMINI VOLLEY
- S.S. **SSD MATERDOMINI VOLLEY** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Amato – Vicepresidente estensore

Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di;

- *Sig.ra **Emanuela PIGNATELLI**, n.q. di Pres. p.t. della SSD Materdomini Volley ARL, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 e 24 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2021/22 - sezione Procedure Tesseramento on line, per aver tesserato l'atleta N. G. senza essere in possesso del modulo di primo tesseramento (modulo F) debitamente sottoscritto dall'atleta stesso e dall'esercente la responsabilità genitoriale;*

- *S.S. **SSD Materdomini Volley ARL**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2 e 24 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2021/22 - sezione Procedure Tesseramento on line per aver il proprio Presidente tesserato l'atleta N. G. senza essere in possesso del modulo di primo tesseramento (modulo F) debitamente sottoscritto dall'atleta stesso e dall'esercente la responsabilità genitoriale;*

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli incolpati per l'udienza dell'1 agosto 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza compariva il sostituto procuratore federale Avv. Umberto Pantanella il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità del sodalizio e del suo legale rapp.te p.t. con conseguente richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre) a carico del dirigente; multa di € 300,00 (trecento00) a carico del sodalizio.

Nessuno compariva per gli incolpati.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalla delibera (prot./tess. 000235/22 del 21.04.2022) con la quale l'Ufficio Tesseramento FIPAV – a seguito di esposto presentato dall'esercente la potestà genitoriale sull'atleta minorenne – ha revocato il primo tesseramento dell'atleta N. G. con la SSD Materdomini Volley arl perché avvenuto senza il possesso del modulo di primo tesseramento (mod F) debitamente sottoscritto dall'atleta e dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Acquisiti gli atti trasmessi dal suddetto Ufficio e ricevuta conferma dal sodalizio in ordine all'inesistenza del modulo richiesto per la validità del tesseramento, la Procura formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questo Tribunale.

* * * * * * * * * * * *

Il fatto storico costituente l'illecito contestato ai prevenuti ha trovato ampia ed esaustiva conferma negli atti di causa e, soprattutto, nelle dichiarazioni confessorie rese dal sodalizio con la propria mail del 14 aprile 2022 e con la memoria trasmessa in data 21 maggio 2022 successivamente alla comunicazione della conclusione delle indagini da parte della Procura.

A giustificazione della propria condotta e della propria buona fede, il sodalizio incolpato eccepisce di aver inviato un'autonoma comunicazione all'Ufficio Tesseramento –

trasmessa il giorno prima dell'istanza inoltrata dall'atleta – con la quale si evidenziava la mancanza del modulo debitamente sottoscritto, giustificando tale mancanza con il presunto dietro front posto in essere dai genitori dell'atleta i quali, dopo aver dato il loro assenso al tesseramento, non avevano dato seguito alla cosa e pertanto non avevano sottoscritto il modulo richiesto ai fini della validità, della regolarità e dell'efficacia del tesseramento.

Ritiene il Tribunale che quanto eccepito dagli incolpati non possa assurgere in alcun modo a scriminante della condotta illecita, atteso che la richiesta di tesseramento presuppone che il relativo modulo sia già stato regolarmente sottoscritto dagli interessati e sottointende la garanzia da parte del legale rappresentante che le necessarie firme sussistano e che siano complete ed autentiche.

Pur tuttavia, nella determinazione delle sanzioni vanno sicuramente apprezzati il ravvedimento e la condotta ampiamente collaborativa, anche perché palesati dal sodalizio prima ancora di aver notizia dell'avvio dell'azione disciplinare da parte della Procura.

Risulta pertanto accertata la responsabilità del legale rapp.te cui consegue ex art. 76 R.G. quella del sodalizio incolpato, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale, accertata la responsabilità degli incolpati, delibera di infliggere:

- A carico del Presidente sig.ra Emanuela Pignatelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);
- A carico della SSD Materdomini Volley a r.l. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

Roma, 01 agosto 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 agosto 2022